



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2023/2024

Corte Sportiva di Appello Territoriale Comunicato Ufficiale n. 41/CSAT dell' 11 Aprile 2024

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 8 Aprile 2024
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo.

Reclamo della società ISCHIA CALCIO ARL in riferimento al C.U. n.97 del 29.02.2024.

Gara – Qualiano Calcio FC / Ischia Calcio Arl del 24.02.2024 – Campionato Under 18, girone D. Squalifica Di Meglio Carmine fino al 28/02/2025.

La Csat letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va parzialmente accolto. Invero, il reclamo si fonda su tre circostanze che meritano un approfondimento alla luce delle dichiarazioni depositate dalla reclamante, dalla discussione svoltasi innanzi a Questa Corte ed al preciso referto arbitrale che notoriamente costituisce fonte privilegiata di prova. Sul punto, il direttore di gara descrive esattamente quanto avvenuto al 15 esimo minuto del 2° tempo della gara Qualiano Calcio Fc – Ischia Calcio e, soprattutto, quanto egli ha avuto modo di percepire direttamente allorquando il Di Meglio Carmine chiedeva ad un suo calciatore di tirare una gomitata ad un giocatore della squadra avversaria e successivamente invitava la propria squadra ad abbandonare il campo di calcio, senza ulteriori spiegazioni. Ed ancora, prosegue il DDG, dopo aver invitato i calciatori a rientrare in campo, senza ottenere alcun riscontro e fischiate la fine della gara, ha assistito ad un atteggiamento ironico del Di Meglio che mi ha applaudito e per questo motivo lo ammonivo per la seconda volta e quindi espulso. Riporta ancora nel referto di gara che il Di Meglio mi ha successivamente minacciato di morte, fino a quando, dopo la partita, la porta del mio spogliatoio è stata presa a calci. Tali circostanze rappresentano per questa Corte, gravissimi episodi che giustificano la sanzione inflitta dal Gst. Le censure mosse al provvedimento sono, pertanto, infondate, mentre appare accoglibile il reclamo nella parte in cui si evidenzia la continuazione ex art. 81 cp per la contestazione mossa al Di Meglio. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica del sig. Carmine Di Meglio a tutto il 31/12/2024.

Dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 8.04.2024

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo.

Reclamo della società ASD SAPRI CALCIO in riferimento al C.U. n.32/GST del 20.03.2024.

Gara – Salernum Baronissi / Asd Sapri Calcio del 9.03.2024 – Campionato Eccellenza, girone B. Perdita gara.

Con ricorso avverso il deliberato del Gst relativo alla gara Salernum Baronissi – Asd Sapri Calcio a seguito della quale alla società ospite era stata inflitta la punizione sportiva della perdita della gara per 3/0 l'ammenda di euro 100.00 e l'inibizione del dirigente accompagnatore Mileo Francesco, fino al 28/03/2024 il Sapri chiedeva

a Questa Corte di annullare la decisione del Gst di cui al comunicato n.32/Gst del 20/03/2024. Cioè in quanto dalla società ricorrente la società Baronissi avrebbe presentato il preannuncio ed il successivo reclamo poi accolto dal Gst – in data 11/03/2024, ovvero oltre il termine di 24 ore previsto. Il reclamo si basava sul combinato disposto dagli articoli 51 commi 3 e 4 e 67 comma 1 , più in particolare sulla interpretazione di dette norme nel senso che la domenica essendo giorno di gara , non fosse da considerarsi giorno festivo e, di tanto il termine di 24 ore per la presentazione del reclamo del Baronissi non fosse stato tempestivo e quindi da ritenersi inammissibile. Altresì lamentava la mancata equità che le squadre che disputano le gare il sabato e quelle che giocano la domenica avendo quest’ultima meno tempo per presentare eventuali reclami. Ebbene assume questa Corte che proprio gli articoli richiamati dalla società Asd Sapri Calcio, il Baronissi ha rigorosamente rispettato i termini previsti per preannuncio e reclamo. Recita infatti l’art. 51 comma 3 che se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Vedesi che la domenica sia da considerarsi giorno festivo, nulla incidendo la circostanza che la partita si sia disputata quel giorno. Occorre inoltre sottolineare che alcuna iniquità vi sia nella circostanza che alcune squadre giochino di sabato e, altre di domenica. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo, e per l’effetto conferma la delibera del Gst pubblicata sul C.U. n.32/Gst del 20/03/2024. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 8.04.2024

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo.

Reclamo della società CLUB GIOVENTU TRAMONTI in riferimento al C.U. n.112 del 2.04.2024.

Pubblicazione delle classifiche provvisorie.

La società Asd Club Gioventù Tramonti 85 proponeva reclamo avverso la pubblicazione della classifica del campionato 2 ° categoria, girone G, dal momento che chiedeva l’applicazione di tre punti di penalizzazione erroneamente applicati alla società partecipante al campionato innanzi indicato mentre andavo applicati nel campionato under 18. La corte Sportiva d’Appello Territoriale, preliminarmente, rileva che il conto societario della reclamante porta un saldo passivo per cui non è stata, né potrà essere versata successivamente, la tassa di accesso alla giustizia sportiva, come da C.U. n.1 del 6/07/2023. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara improcedibile il reclamo. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 8.04.2024

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Pubblicato in Napoli, il giorno 11 Aprile 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**